



Ai docenti

Al personale Ata

Ai docenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria

## **OGGETTO: Vigilanza alunni: responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA – versione aggiornata al settembre 2022**

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico si riportano all'attenzione alcune indicazioni sul tema della **vigilanza degli alunni** e della **responsabilità** che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Si invita il personale ad attenersi alle disposizioni più sotto riportate e a mettere in atto tutti gli interventi organizzativi necessari, anche in autotutela.

### **La responsabilità dei docenti**

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna al genitore/tutore o ad una persona da lui delegata purché maggiorenne. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- 1) risulta essere presente al momento dell'evento;
- 2) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata **solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni**.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione ed ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi **la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo**.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980 (in seguito inglobato nell'art. 574 del T.U. , Dlsg. 297/1994).

È anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e quindi, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio in una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, **il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza**.

### **Entrata e uscita degli alunni dalla scuola**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del CCNL 29.11.2007: *“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

Si sottolinea pertanto la necessità per i docenti di assicurare la **massima puntualità e l'osservanza di**



## quanto sopra.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni:

- gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori all'uscita dalla scuola;
- i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (**solo per la Scuola Secondaria di I grado**), utilizzando il modulo disponibile sul diario e già reso noto alle famiglie; si precisa che l'autorizzazione all'uscita autonoma è valida solo per l'uscita al termine delle lezioni; in caso di uscita anticipata, il minore viene consegnato ai genitori o a persona delegata;
- in situazione di emergenza, si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno; l'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto e la corrispondenza con la carta d'identità;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori (**solo per la Scuola secondaria di I grado**);
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, se non autorizzato all'uscita autonoma, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro. L'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (**due volte ravvicinate entro 30 minuti dal termine delle lezioni**), convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

## Vigilanza durante l'intervallo

Anche in considerazione della fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è del tutto prevedibile una certa esuberanza. Secondo la giurisprudenza in materia, tale contesto richiede pertanto maggiore **attenzione** nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, **la vigilanza deve essere attiva e non potrà limitarsi alla mera presenza, ovvero:**

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; i docenti sono pregati di consultare il Piano degli intervalli dei singoli plessi, già pubblicato con apposita circolare e di osservare i turni di vigilanza;
- è opportuno che i docenti in servizio nella sede durante l'intervallo collaborino tra loro realizzando una vigilanza collettiva; questo vale, in generale, anche durante tutte le attività non di aula previste dal PTOF;
- devono essere fermamente rimproverati, nonché all'occorrenza sanzionati ma, soprattutto, possibilmente prevenuti tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.



### Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo in caso di reale necessità controllandone il rientro e, ove necessario per l'età o altri motivi, o comunque ove possibile, affidandone la custodia ai collaboratori scolastici.

### Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. È prassi consolidata del nostro istituto che l'insegnante attenda il collega dell'ora di lezione successiva prima di lasciare la classe. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico per supporto alla sorveglianza della classe. Inoltre, **l'insegnante uscente non autorizzerà** alcun alunno ad allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi, o al turno pomeridiano, o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a **farsi trovare già davanti all'aula interessata al suono della campanella**, per consentire un rapido cambio.

### Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere **mai lasciati liberi di muoversi autonomamente** in assenza dei docenti accompagnatori, sui quali grava l'intera responsabilità di vigilanza.

### Assenza improvvisa o breve dei docenti

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario.

Si riportano i criteri stabiliti dal Collegio Docenti (Delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 28.11.2019), aggiornati sulla base delle modifiche intervenute nell'ambito dell'emergenza sanitaria, per le sostituzioni dei docenti in caso di assenza breve:

1. sostituzione con docenti liberi per assenza della classe;
2. sostituzione con docenti che devono recuperare ore nell'ambito della "banca delle ore" accantonate all'inizio dell'anno scolastico in caso di orario ridotto delle lezioni;
3. sostituzione con docenti che devono recuperare ore di permesso breve, previo accordo con i docenti stessi, o sulla base del cosiddetto "controrario";
4. sostituzione con docenti a recupero delle unità orarie ridotte (**solo per la Scuola Secondaria**):
  - a. di norma otto moduli da 54'-55' circa di supplenza per i docenti con cattedra di 18 ore;
  - b. di norma numero di moduli di supplenza in proporzione alle ore di insegnamento;
5. sostituzione con docente di sostegno il cui alunno è assente;
6. sostituzione con docenti di potenziamento in contemporaneità con altro docente;
7. sostituzione con docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti;
8. sostituzione con docente di sostegno sulla stessa classe in cui il docente di disciplina risulta assente, valutata preventivamente la gravità degli alunni disabili;



9. nell'impossibilità di procedere secondo i precedenti punti si dividerà la classe, inserendo gli alunni in altre classi (solo se possibile, compatibilmente con l'ampiezza delle aule e il contrasto alla diffusione del Covid 19; si ricorda che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19, lo smistamento degli alunni in altre classi non è più stato previsto, al fine di mantenere un distanziamento adeguato).

Per far fronte alle necessità di sostituzione dei docenti assenti, viene redatto il cosiddetto "controrario", che deve prevedere la copertura di tutto il tempo scuola settimanale.

### Collaboratori scolastici

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli **obblighi di servizio** del personale ATA (si veda in particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 - Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua, infatti, per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

### Ingresso di estranei negli edifici scolastici

L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente scolastico o della Responsabile del plesso.

I genitori degli alunni sono invece autorizzati ad accedere:

- su appuntamento con il Dirigente Scolastico o, con le responsabili di plesso oppure con i docenti;
- in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;
- durante le ore di apertura al pubblico della segreteria, su appuntamento.

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente all'ingresso. A tal proposito, si ricorda che l'ingresso degli esperti deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o Responsabile di plesso, a seguito della presentazione dell'apposito modulo disponibile nel Drive Condiviso a cura del docente referente del Progetto per il quale l'esperto interviene; tale prassi è finalizzata anche alla tutela assicurativa degli esperti esterni.

In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni al Dirigente scolastico o alla responsabile di plesso.

Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico.

Si ringrazia vivamente per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Daniela Marzani

Firma omessa ai sensi dell'art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39